



**CITTA' DI VERCELLI**

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE  
DI RAPPRESENTANZA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.04.2009.**

## **INDICE**

- ART. 1 - Oggetto del regolamento
- ART. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza
- ART. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese
- ART. 4 - Spese ammissibili
- ART. 5 - Casi di inammissibilità delle spese
- ART. 6 - Stanziamento in bilancio
- ART. 7 - Procedura di spesa
- ART. 8 - Elenco esercizi e ditte
- ART. 9 – Entrata in vigore

## **ART. 1**

### **- Oggetto del regolamento -**

1. Il presente Regolamento disciplina le spese di rappresentanza, nonchè i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

## **ART. 2**

### **- Definizione di spesa di rappresentanza -**

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti di altri Enti od istituzioni, anch'essi dotati di rappresentatività, nonchè in occasioni di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.

## **ART. 3**

### **- Soggetti autorizzati ad effettuare le spese -**

1. Sono autorizzati ad ordinare spese di rappresentanza per conto dell'ente i seguenti soggetti:
  - Sindaco
  - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;
  - Presidente del Consiglio Comunale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale, nell'ambito della dotazione di competenza.

## **ART. 4**

### **- Spese ammissibili -**

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'amministrazione:
  - a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
  - b) colazioni di lavoro (consumazioni) durante riunioni, prolungate oltre dieci ore, degli organi collegiali dell'ente;
  - c) conferenze stampe, per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;

- d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali prendano parte personalità o estranee all'amministrazione;
- e) atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell'amministrazione;
- f) cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali ecc..) consegna o invii di omaggi (medaglie, targhe sportive, fiori o corone, volumi, );
- g) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere comunale/provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio comunale;
- h) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative;

#### **ART. 5**

##### **- Casi di inammissibilità delle spese -**

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:
  - a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
  - b) omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'ente;
  - c) colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'ente, in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro);
  - d) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2.

#### **ART. 6**

##### **- Stanziamento in bilancio -**

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal consiglio comunale in sede di approvazione dei documenti previsionali e assegnato nel piano esecutivo di gestione al responsabile individuato.

#### **ART. 7**

##### **- Procedura di spesa -**

1. Le spese di rappresentanza sono preventivamente definite dalla giunta comunale e impegnate dal responsabile del servizio competente, mediante apposito atto, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate da chi le ha impegnate.

## **ART. 8**

### **- Elenco esercizi e ditte -**

1. La Giunta determina annualmente, in base a specifiche ricerche di mercato condotte mediante gara ufficiosa, l'elenco di ditte ed esercizi commerciali per l'approvvigionamento di beni e servizi riferite alle spese di rappresentanza, salvo quanto previsto in altri regolamenti dell'ente.

## **ART. 9**

### **- Entrata in vigore -**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.

ooo